

Disposizioni valide nelle zone ROSSE

Come da DPCM del 2 marzo, con le modifiche introdotte dai successivi decreti
(Ultimo aggiornamento: mercoledì 15 dicembre 2021)

Mascherina e distanziamento fisico

- **Obbligatorio l'uso della mascherina** al di fuori dell'abitazione, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- È inoltre **fortemente raccomandato** di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nel caso, si consiglia fortemente l'uso delle mascherine.
- **I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa** e contattare il proprio medico di base.
- **Invariate le altre misure di protezione:** mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.
- **Confermati tutti i protocolli anti-contagio** per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
- **Nelle strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata, o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Spostamenti e autodichiarazione

- **Vietato** ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- **Consentiti** gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
- **Consentito** il transito sui territori in zona rossa, se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.

Per tutti gli spostamenti è necessario essere muniti dell'autodichiarazione ([Scarica modello editabile](#)).

ATTENZIONE: Per spostarsi tra zone arancioni o rosse, sarà necessaria la “Certificazione Verde Covid-19” un documento comprovante lo stato di **avvenuta vaccinazione** o la **guarigione**, oppure la **negatività di un test molecolare o antigenico rapido**. La certificazione consentirà gli spostamenti tra regioni localizzate in zona rossa ed arancione, mentre tra zone gialle e bianche ci si potrà muovere liberamente. Le certificazioni di avvenuta guarigione e di vaccinazione avranno una validità di sei mesi (per la vaccinazione a far data dalla somministrazione della

seconda dose), mentre quella relativa al tampone avrà una validità di 48 ore. Gli analoghi "lasciapassare" rilasciati negli Stati membri dell'Unione europea, verranno riconosciuti come equivalenti, così come quelli rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'UE.

Ristorazione (Bar, pub, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

- **Sospese tutte le attività** di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
- **Consentita** la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22 la ristorazione con asporto** con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per esercenti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto rimane consentito esclusivamente fino alle ore 18.
- **Consentite** le attività delle **mense** e del **catering continuativo** su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
- **Consentita** senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.
- **Consentita** l'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare sempre e in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività di vendita, commercio al dettaglio e mercato

- **Chiuse** le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati dall'allegato 23 del presente Dpcm ([per l'elenco completo clicca QUI](#)), sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché venga consentito l'accesso alle sole predette attività consentite, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Restano inoltre aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- **Sospesi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, fatte salve le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Servizi alla Persona

- **Sospese** le attività inerenti ai servizi alla persona, ad eccezione di quelle definite dall'allegato 24 al presente Dpcm, vale a dire:
 1. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 2. Attività delle lavanderie industriali
 3. Altre lavanderie, tintorie
 4. Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi bancari, finanziari e assicurativi - Settore zootecnico, agricolo e agro-alimentare

- **Garantiti** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Scuole, università, concorsi e formazione

- **A partire dal 7 aprile, per effetto del decreto legge del 31 marzo 2021, torna ad essere consentita l'attività didattica in presenza nelle scuole per l'infanzia e nelle primarie di primo e secondo grado (elementari e medie).** Per le scuole superiori l'attività didattica in presenza tra il 50 e il 75 per cento. Per la parte restante della didattica, si farà ricorso alla DAD.
- **Consentita** la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
- **Le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,** predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi a distanza o in presenza, che tengano conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale.
- **Possono proseguire in presenza, in caso di necessità,** i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento
- **Sospeso** lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.
- **Consentite** le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli ad hoc. **Con il decreto del 31 marzo 2021,** è stato inoltre disposto lo sblocco dei concorsi pubblici con una prova scritta e una prova orale per il **reclutamento di personale non dirigenziale.** I candidati dovranno produrre un **test antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. La prova durerà un'ora** e sarà possibile lo svolgimento delle **prove in sedi decentrate a carattere regionale.** Dal **3 maggio 2021,** i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.
- **Consentiti** gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
- **Sospesi** i viaggi d'istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Niente esami per la patente

- **Sospese** le prove per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di classificazione della zona rossa.

Attività sportiva e motoria

- **Sospese:** tutte le attività sportive di base, l'attività motoria in genere svolta all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati.

- **Sospese** le attività di piscine e palestre, centri benessere e termali, ad eccezione di quelle per le attività riabilitative o terapeutiche.
- **Sospesi** gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).
- **Sospese** l'attività sportiva dilettantistica di base, nelle scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.
- **Consentita** l'attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- **Consentito** lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
- **Sospesi** eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.
- **Consentite** a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Parchi e attività ludica

- **Consentito** l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- **Consentita** l'attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti.

Sale giochi, parchi tematici e di divertimento

- **Sospese** le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
- **Sospese** le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Centri culturali, sociali e ricreativi - Sale da ballo, discoteche e feste

- **Sospese** tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- **Vietate** tutte le feste pubbliche o private, all'aperto o al chiuso.

Sagre e fiere

- **Vietate** le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Manifestazioni, riunioni, convegni, spettacoli, cerimonie, convegni ed eventi pubblici

- **Sospesi** gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all'aperto.
- **Sospese** le attività convegnistiche e congressuali in presenza.
- **Consentito** lo svolgimento di cerimonie pubbliche in forma statica e in assenza di pubblico, a condizione che venga indossata la mascherina e sia osservato il distanziamento fisico.
- **Consentite** le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico; nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

Mostre e musei e biblioteche

- **Sospese** le aperture di mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- **Consentiti** i servizi bibliotecari e degli archivi su prenotazione, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Luoghi di culto e funzioni religiose

- **Consentito** l'accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi a disposizione.
- **Consentito** lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli.

Strutture per lungodegenza, residenze per anziani, RSA e Pronto soccorso

- **Consentito** l'accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.
- **Vietato** agli accompagnatori sostare nelle sale d'attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di gravi disabilità.
- **Consentito**, limitatamente ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie, l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.

Strutture ricettive

- **Consentita** l'attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

Trasporti pubblici

- **Consentito** un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell'emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Impianti sciistici

- **Chiusi**, salvo che per le gare e gli allenamenti degli atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni. Consentito il loro utilizzo anche per le prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.

Spostamenti da e per l'estero (per dettagli vedi Dpcm)

- **Confermate** le limitazioni per gli spostamenti da e per l'estero, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto